

SCHEMA DI CONTRATTO

SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA SANITARIA PER I DIPENDENTI DI FVGS S.P.A.

GARA n. 10-2018 - CIG 7604646068

L'anno [*], il giorno [*] del mese di [*], tra la società **Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.** (C.F. e P. IVA n. 01133800324, iscritta al Registro Imprese di Trieste, REA n. 127257), con sede legale a Trieste in Scala dei Cappuccini n. 1, rappresentata da [*] nato a [*] ([*]) il [*], C.F. [*], domiciliato presso la sede legale della società che rappresenta, il quale interviene nel presente atto, in nome, per conto e nell'interesse della stessa, nella sua qualità di [*], munito dei necessari poteri, giusta delega Repertorio n. [*] Raccolta n. [*] di data [*] del Notaio [*], iscritto presso il Collegio Notarile di [*]; nel contesto dell'atto sarà chiamata per brevità anche "**FVGS**" o "**Stazione Appaltante**" o "**Contraente**".

E

[*], sede legale in [*], Via [*], Cod. Fisc. [*], in persona del legale rappresentante [*], regolarmente autorizzato alla stipula del presente Contratto, in virtù del mandato conferitogli, di seguito, per brevità, anche "**CASSA**".

Premesso che:

- L'Amministratore Unico di FVGS, con provvedimento n. 0002193 dd. 07.09.2018, ha approvato la determinazione a contrarre ed avviato la procedura aperta, ex art. 59 e 60 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., rubricata sub. GARA 10-2018, avente ad oggetto la "*Procedura aperta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa sanitaria per i dipendenti di FVGS S.p.A.*" da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l'importo a base di gara di € [●] (Euro [●]), al netto delle imposte e S.S.N.;
- in base alle risultanze della gara predetta, riportate negli appositi verbali, con provvedimento n. [●] del [●], pubblicato nel sito internet aziendale, nella sezione

“Amministrazione Trasparente”, è stata disposta l’aggiudicazione a favore di [●] per l’importo di € [●] (Euro [●]), al netto delle imposte e S.S.N.;

- il Responsabile Unico del Procedimento, di seguito denominato per esemplificazione “RUP”, ha dato corso alle informazioni e comunicazioni ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione ex articolo 76, comma 5, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in data [*], prot. [*];
- con lettera prot. [●] del [●] è stato comunicato all’Aggiudicatario l’efficacia dell’aggiudicazione;
- è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Tutto ciò premesso

Le Parti, *ut supra* legalmente rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premesse

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto le premesse di cui sopra e la documentazione di gara composta dal Capitolato Tecnico/Piano Sanitario, dal Disciplinare di gara, dall’Offerta tecnica e dall’Offerta economica, ancorché non materialmente allegati.

Articolo 2. Oggetto

1. Con la sottoscrizione del presente contratto FVGS, ai sensi degli artt. 1655 e ss. Codice civile, affida alla CASSA, che accetta, l’affidamento del servizio di assistenza sanitaria per i propri dipendenti.

2. Le prestazioni affidate dovranno essere svolte secondo le regole della migliore tecnica ed arte e secondo le modalità specificate nel successivo articolo 7, nel Capitolato Tecnico/Piano Sanitario e nell’offerta tecnica ed economica presentata dalla CASSA.

Articolo 3. Durata

1. Il Contratto avrà durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
2. FVGS si riserva la facoltà di rinnovare il Contratto per ulteriori 12 (dodici) mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni.
3. Ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., FVGS - nel corso dell'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi in affidamento – si riserva la facoltà di prorogare la durata del Contratto per il tempo strettamente occorrente alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e, comunque, entro il termine massimo di mesi 6 (sei). In tal caso, la CASSA sarà tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Articolo 4. Avvio delle attività contrattuali

1. La CASSA dovrà dare inizio alle attività contrattuali entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di decorrenza indicata nel precedente articolo 3, ferma restando l'attivazione delle coperture dalla suddetta data.
2. La CASSA prende atto ed accetta che le attività del presente Contratto dovranno essere pianificate e condotte secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico/Piano Sanitario.

Articolo 5. Avvio delle attività contrattuali

1. Per tutta la durata del Contratto, la CASSA, oltre a quanto specificamente previsto nel Capitolato Tecnico/Piano Sanitario, è tenuta al rispetto delle seguenti specifiche obbligazioni:
 - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire a FVGS, per quanto di propria competenza,

di verificare la conformità dei servizi erogati alle disposizioni previste nel Capitolato Tecnico/Piano Sanitario;

- predisporre gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio ed il rispetto degli standard stabiliti nel Capitolato Tecnico/Piano Sanitario;
- osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che saranno trasmesse da FVGS;
- comunicare tempestivamente a FVGS le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente Contratto.

2. Sono a carico della CASSA, intendendosi remunerati con i corrispettivi di cui al successivo articolo 6 del presente Contratto, tutti gli oneri e i rischi relativi alle forniture e alla prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione del Contratto.

3. La CASSA si impegna, altresì, a rendere annualmente disponibile a FVGS la reportistica di cui al successivo art. 11.

Articolo 6. Corrispettivi

1. Per i servizi oggetto del presente Contratto, FVGS corrisponderà alla CASSA per tutti i servizi indicati nel Capitolato Tecnico/Piano Sanitario e quelli aggiuntivi offerti dalla CASSA in sede di gara, il contributo/premio annuo per **dipendente**, sulla base del ribasso di gara offerto dalla Cassa, pari al [*]% ([*] per cento), ammonta ad € [*] (euro [*]).

2. La CASSA emetterà al termine di ciascun anno un'appendice di pagamento, quale regolazione del premio, dove dovranno essere distinti il numero dei soggetti beneficiari e il corrispettivo unitario annuo/lordo, secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico/Piano Sanitario.

3. Per i servizi di cui al Capitolato Tecnico/Piano Sanitario, il contributo/premio annuo per **nucleo familiare con inserimento di 1 componente familiare**, sulla base del ribasso di gara offerto dalla Cassa, pari al [*]% ([*] per cento), ammonta ad € [*] (euro [*]), sarà versato direttamente a cura del dipendente.

4. Per i servizi di cui al Capitolato Tecnico/Piano Sanitario il contributo/premio annuo per **nucleo familiare con inserimento di 2 o più componenti familiare**, sulla base del ribasso di gara offerto dalla Cassa, pari al [*]% ([*] per cento), ammonta ad € [*] (euro [*]), sarà versato direttamente a cura del dipendente.

5. I corrispettivi sopra indicati si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni affidate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, essendo pertanto comprensivi di ogni onere e spesa di qualsiasi natura sostenuti dalla CASSA.

6. I corrispettivi contrattuali sono accettati dalla CASSA in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.

7. I predetti corrispettivi coprono e compensano tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.

Articolo 7. Modalità di esecuzione e oneri a carico della CASSA

1. La CASSA si obbliga ad eseguire le attività secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche, etiche e di sicurezza in vigore e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla CASSA con la sottoscrizione del presente Contratto.

2. La CASSA si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Contraente, nonché a dare immediata

comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.

3. La CASSA si obbliga a consentire a FVGS di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico della CASSA, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 6, comma 1. La CASSA non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di FVGS, assumendosene ogni relativa alea.

5. La CASSA si obbliga ad avvalersi dei mezzi, beni e servizi idonei ad assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente Contratto.

6. La CASSA si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni commesse.

7. La CASSA si obbliga a dare immediata comunicazione a FVGS di ogni circostanza suscettibile di influire, anche parzialmente, sull'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto.

8. La CASSA prende atto ed accetta che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto da parte di FVGS ed il risarcimento a quest'ultima di ogni e qualsiasi danno.

9. In caso di inadempimento da parte della CASSA degli obblighi di cui ai precedenti commi, FVGS, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Articolo 8. Obblighi della CASSA nei confronti del proprio personale

1. La CASSA si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. La CASSA si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, le norme regolamentari di cui al D.lgs. n. 81/2008 s.m.i.

2. Resta inteso che la CASSA è e rimane responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne FVGS da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del presente Contratto.

Articolo 9. Penali

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, FVGS potrà applicare nei confronti della CASSA le penali di seguito indicate:

- a. fino a € 1.000,00 (euro mille/00) in caso di violazione degli obblighi di segretezza di cui all'articolo 18 del presente Contratto;
- b. fino a € 2.000,00 (euro duemila/00), per ciascun mese in cui si è verificata l'inadempienza, in caso di riduzione di oltre il 10% (dieci per cento) del numero delle strutture sanitarie convenzionate rispetto a quelle dichiarate nell'Offerta tecnica;

- c. fino a **€ 100,00** (euro cento/00) in caso di malfunzionamento dell'infrastruttura web per l'erogazione dei servizi agli assistiti, per ciascun giorno in cui si è verificata l'inadempienza;
- d. fino a **€ 50,00** (euro cinquanta/00) in caso di ritardo ingiustificato nel rimborso delle spese sostenute dagli assistiti, per ciascun rimborso effettuato in ritardo rispetto ai termini previsti dal Capitolato Tecnico/Piano Sanitario.

2. Per procedere all'applicazione delle penali, FVGS notificherà via PEC alla CASSA, entro 15 (quindici) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di accertamento dell'inadempienza, una contestazione sui singoli aspetti riscontrati.

3. Qualora, a seguito della contestazione da parte di FVGS, la CASSA dimostri che il ritardo non è imputabile alla stessa, la relativa penale potrà essere disapplicata.

4. L'importo delle penali sarà detratto direttamente dai corrispettivi maturati dalla CASSA non ancora fatturati ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

5. L'irrogazione delle penali non esclude il diritto di FVGS di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso la CASSA dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.

6. L'importo massimo delle penali applicate da FVGS non potrà superare il 10% (dieci per cento) del valore del corrispettivo globale contrattuale, oltre tale limite la medesima ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 10. Fatturazione, modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il pagamento del corrispettivo contrattuale annuale, determinato ai sensi del precedente articolo 6, verrà effettuato da FVGS nei termini e secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico/Piano Sanitario.

2. Il pagamento è subordinato all'esito positivo della verifica di regolarità contributiva che FVGS effettuerà mediante acquisizione presso i competenti uffici del "Documento unico di regolarità contributiva" (DURC). Ove il DURC dovesse risultare irregolare, FVGS procederà ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

3. Sulle richieste di liquidazione dovrà essere indicato il numero di protocollo del presente Contratto ed il numero di CIG [7604646068]. In caso di carenza di tali indicazioni, ovvero di indicazioni errate, la richiesta di liquidazione sarà restituita alla CASSA per le necessarie integrazioni.

4. Le richieste di liquidazione dovranno essere intestate a FVGS e spedite all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all'uopo indicato.

5. Il pagamento avverrà, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 s.m.i., mediante bonifico sul conto corrente n. [*], intestato alla CASSA ed acceso presso [*] (Banca o Poste Italiane), Agenzia o Filiale [*], in [*], Via [*], IBAN [*]. La CASSA dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche e che, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 s.m.i., le persone delegate ad operarvi sono:

- nome [*], cognome [*], nato a [*], il [*], c.f. [*],
- nome [*], cognome [*], nato a [*], il [*], c.f. [*],

6. La CASSA si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo.

7. La CASSA assume, con la sottoscrizione del presente Contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 s.m.i., ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della medesima Legge.

8. La CASSA verificherà, in relazione ai contratti dalla stessa sottoscritti con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente Contratto, l'inserimento, a pena di nullità assoluta, di un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 s.m.i. A tal fine, la CASSA si obbliga ad inviare a FVGS copia di tutti i contratti posti in essere, per l'esecuzione del presente Contratto, dalla CASSA stessa, nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.

9. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-*bis* dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i., il presente Contratto potrà essere risolto da FVGS in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo alla CASSA una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. In tale ipotesi, FVGS provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

10. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48-*bis* del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, FVGS verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a € 5.000,00 (euro cinquemila/00) maturati dalla CASSA, la sussistenza o meno, in capo alla medesima, di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo di € 5.000,00 (euro cinquemila/00). In caso di esito positivo della predetta verifica, FVGS - ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento. La CASSA dà atto che il presente contratto conserverà la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate da FVGS ai sensi del citato D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di

cui all'articolo 3 del citato decreto. Il pagamento effettuato da FVGS direttamente all'Agente di Riscossione, ai sensi dell'articolo 72-*bis* del D.P.R. n. 602/1973 s.m.i., costituisce adempimento ai fini dell'articolo 1901 del Codice Civile nei confronti della CASSA.

Articolo 11. Reportistica

1. La CASSA è tenuta alla tempestiva comunicazione dei dati relativi all'andamento dei sinistri, alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno di efficacia del contratto. L'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati dovrà essere corredata, sulla base della tabella allegata *sub "B"* al presente contratto, contenente i dati sia per i sinistri relativi ai dipendenti che ai nuclei familiari aderenti.

2. Tali dati dovranno essere forniti entro 15 (quindici) giorni dalle date di cui al precedente comma 1 e saranno chiesti da FVGS con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto a tali date. La richiesta costituisce condizione di applicabilità della penale, per il caso di mancata comunicazione dei dati stessi. In caso di recesso anticipato dal contratto, si applica quanto previsto dal successivo articolo 12. In caso di tardiva comunicazione dei dati sopra indicati sarà applicata una penale pari al 2% (due per cento) dell'importo contrattuale. In caso di ritardo superiore a 60 (sessanta) giorni, la penale sarà pari al 5% (cinque per cento) del medesimo importo. Nessuna penale potrà essere applicata se non saranno decorsi almeno 15 (quindici) giorni da specifica richiesta dei dati, da parte di FVGS.

Articolo 12. Recesso

1. FVGS, in applicazione dell'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, previa comunicazione trasmessa via PEC con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari.

2. In caso di recesso, FVGS è tenuta al pagamento dei servizi prestati, secondo il

corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, fino al momento in cui il recesso ha avuto efficacia, oltre ad 1/10 (un decimo) dell'importo dei servizi non eseguiti da calcolarsi secondo quanto disposto dal richiamato art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

3. In ogni caso di recesso la CASSA si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di FVGS.

4. Qualora, alla data di effetto del recesso FVGS non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la CASSA s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.

5. FVGS contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Articolo 13. Risoluzione

1. In caso di inadempimento della CASSA anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da FVGS con comunicazione - a mezzo posta elettronica certificata (PEC) - per porre fine all'inadempimento, FVGS ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto, di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti della CASSA per il risarcimento di ogni danno subito.

2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da inoltrare alla CASSA a mezzo posta elettronica certificata (PEC), nei casi di inadempimento alle obbligazioni nei seguenti casi:

- a. l'accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e nell'esecuzione del contratto, dalla CASSA, comprese quelle riferite ai requisiti generali e speciali, salva e impregiudicata l'applicazione dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, o il venir meno, nel corso del rapporto contrattuale,

in capo alla CASSA, anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

- b. la violazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali dei propri dipendenti;
- c. la mancata reintegrazione della garanzia definitiva ex articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed ex articolo 15 del presente contratto, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di FVGS;
- d. il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ai sensi dell'articolo 3, comma 9-*bis*, della legge n. 136/2010 s.m.i., ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto;
- e. la cessione, anche parziale, del contratto;
- f. in caso di esito negativo delle procedure previste dal D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. in materia di lotta alla mafia;
- g. il ritardo grave nell'adempimento del servizio e/o qualora l'importo della penale superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ovvero dopo la comminazione della 4^a (quarta) penalità, a prescindere dall'entità delle stesse.
- h. negli altri casi previsti dalla documentazione di gara o nel presente Contratto.

3. In caso di risoluzione, FVGS ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della CASSA per il risarcimento del maggior danno.

4. La CASSA, in caso di risoluzione, avrà diritto alla quota di premio relativa al periodo effettivamente assicurato.

5. In caso di risoluzione del contratto la CASSA si impegna, sin da ora, a fornire a

FVGS tutta la documentazione tecnica e le informazioni e/o dati utili e necessari al fine di provvedere tramite terzi all'esecuzione dei servizi in oggetto.

6. Troverà applicazione l'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Articolo 14. Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti

1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., è fatto assoluto divieto alla CASSA di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

2. In caso di inadempimento da parte della CASSA degli obblighi di cui al precedente comma, il presente Contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

3. La cessione a terzi, in qualsiasi forma, dei crediti derivanti alla CASSA dal presente Contratto, nonché il conferimento di procure all'incasso, sono ammesse secondo le condizioni e le modalità descritte dall'articolo 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e saranno sottoposte di volta in volta a specifica approvazione da parte di FVGS.

Articolo 15. Cauzione definitiva

1. La CASSA terrà indenne FVGS da qualsiasi danno possa derivare in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili.

2. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto e previsti negli atti da questo richiamati, la CASSA ha prestato apposita Garanzia Definitiva ex articolo 103 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. conservata in atti, mediante polizza fideiussoria N. [*], Cod. Agenzia [*], datata [*], rilasciata da [*] (con autentica di firma in data [*] dal Dr. [*], Notaio in [*], iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di [*]) con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive, sig./sig.ra

[*], del potere di impegnare il soggetto Fideiussore, per l'importo di € [*] (euro [*]) pari al [*]% ([*] per cento) dell'importo/premio complessivo triennale lordo pari ad € [*] offerto in sede di procedura, conforme ai contenuti previsti nel Disciplinare di Gara.

3. La Garanzia definitiva prestata dalla CASSA copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, la CASSA dovrà provvedere alla sua reintegrazione.

5. La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo normativa vigente.

Articolo 16. Oneri fiscali, spese contrattuali

1. Sono a carico della CASSA le spese di bollo, tutti gli altri oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli a carico di FVGS per legge.

2. La CASSA dichiara che le prestazioni oggetto del presente Contratto, in quanto al di fuori dell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), non sono soggette al regime di fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge n. 244/2007, espressamente previsto per le sole "operazioni imponibili".

3. La CASSA dà atto di avere finalità assistenziale e di essere abilitata a norma di legge, anche ai sensi dell'articolo 51 del D.P.R. n. 917/1986 s.m.i., a ricevere i contributi delle Aziende Associate e ad assumere, sempre ai fini degli aspetti fiscali e contributivi, la contraenza del programma sanitario.

Articolo 17. Obblighi di segretezza e di riservatezza

1. La CASSA ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga

in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. La CASSA è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti, ivi comprese le imprese, gli esperti ed i professionisti, che collaborino alla compilazione dell'offerta o all'erogazione delle prestazioni contrattuali e/o dei consulenti di cui dovessero avvalersi.

3. La CASSA si obbliga, anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, in relazione ai dati e informazioni di cui venga a conoscenza in occasione della predisposizione dell'offerta e/o dell'adempimento delle prestazioni contrattuali, a:

- garantirne la segretezza impegnandosi ad impedirne qualsiasi divulgazione;
- non eseguirne copie, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere e a non permettere che altri ne eseguano;
- non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dello stesso.

4. La CASSA si obbliga a richiamare l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dagli articoli 622 e 623 del Codice Penale che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate

5. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo, FVGS potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Articolo 18. Trattamento dei dati, consenso al trattamento e nomina Responsabile

1. Ai sensi del Regolamento (UE) n.2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), le Parti si danno reciprocamente atto di aver assolto agli oneri di

informativa relativamente alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione ed esecuzione del presente Contratto.

2. Le parti dichiarano che i dati conferiti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

3. FVGS tratta i dati relativi al Contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza degli obblighi di legge, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, per le finalità strettamente legate al monitoraggio dell'esecuzione del contratto.

4. In particolare, la CASSA si obbliga ad uniformarsi alle disposizioni di cui al citato Regolamento ed alle eventuali ulteriori disposizioni impartite da FVGS in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali.

5. Con la sottoscrizione del contratto, inoltre, la CASSA accetta espressamente di essere nominata – per la durata del contratto stesso - Responsabile Esterno del Trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) n.2016/679 e, per l'effetto, si obbliga a:

- curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al Codice per la protezione dei dati personali ed ai relativi allegati e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Qualora sorgesse la necessità di trattamenti

sui dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, la CASSA dovrà preventivamente darne pronta informazione a FVGS;

- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al citato Regolamento, ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- consentire ad FVGS, eventuali verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme, dando a tal fine piena collaborazione;
- informare FVGS di qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti di cui agli art. 7, 8 del Regolamento dovessero pervenire loro e fornire la massima assistenza per soddisfare tali richieste, nell'ambito del mandato a loro affidato.

6. Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.) dovrà attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia e dovrà avvertire immediatamente il Titolare e concordare eventuali ulteriori misure di protezione.

Articolo 19. Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

1. FVGS ha nominato quale Responsabile del Procedimento il sig. [*] e quale Direttore dell'esecuzione del presente Contratto il sig. [*].

Articolo 20. Responsabile di Contratto per la CASSA

1. La CASSA designa sin d'ora quale proprio Responsabile del Contratto il sig. [*], il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà

autorizzato ad agire come principale referente contrattuale.

2. Il Responsabile del Contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo PEC e fax.

3. Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:

- Cellulare [*];
- Telefono [*];
- posta elettronica certificata (PEC) [*].

4. La CASSA dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

5. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile del Contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti della CASSA medesima.

6. Il Responsabile del Contratto della CASSA opererà in collegamento con il Direttore dell'esecuzione nominato da FVGS, coordinandosi con quest'ultimo.

Articolo 21. Codice etico e di comportamento, D.lgs. n. 231/2001 e comportamenti illeciti.

1. Preso atto del Codice di Comportamento, approvato ai sensi della L.190/2012 s.m.i. e del D.lgs. n.33/2013 s.m.i. e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., emanato ai sensi del D.lgs. n.231/2001 s.m.i., pubblicati sul sito della Società all'indirizzo www.fvgstrade.it, la CASSA **accetta**, per quanto di propria competenza, i contenuti di tali atti e **si impegna** a operare ed eseguire il contratto secondo i principi ivi riportati, a pena di risoluzione dello stesso.

2. Inoltre la CASSA **dichiara** espressamente ed irrevocabilmente che:

- non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno

direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

e si obbliga a:

- non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti;
- a non compiere azioni comunque volte agli stessi fini di cui sopra.

3. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese in ottemperanza a quanto sopra ovvero non fossero rispettati gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa della CASSA, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 22. Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere con la CASSA in relazione all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste, fatta eccezione per le controversie che dovessero insorgere tra il singolo Assicurato e la CASSA in relazione alla indennizzabilità della malattia o dell'infortunio, nonché sulla misura dei rimborsi, per le quali sarà competente in via esclusiva il Foro di residenza dell'Assicurato.

Articolo 23. Clausola finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente Contratto, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile e alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

Allegato n. 04) – *Schema di Contratto*

[*], lì

La CASSA

FVGS S.p.A.

[*]

[*]

(Firmato digitalmente)

(Firmato digitalmente)

DICHIARAZIONE DELLA CASSA ANNESSA AL CONTRATTO

Il sottoscritto [*] in qualità di [*], dichiara per conto della CASSA di conoscere ed espressamente approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le condizioni e i patti contenuti nel Contratto e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni di seguito indicate:

Articoli: **9** (*Penali*); **10** (*Fatturazione, modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari*); **12** (*Recesso*), **13** (*Risoluzione*); **14** (*Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti*); **16** (*Oneri fiscali, spese contrattuali*); **17** (*Obblighi di segretezza e di riservatezza*); **21** (*Codice Etico e di comportamento, D.lgs. n. 231/2001 e comportamenti illeciti*); **22** (*Foro competente*).

[*], lì

La CASSA

[*]

(Firmato digitalmente)

PERIODO DI RIFERIMENTO										
Dal [*] al [*]										
DIRETTA	Iscritti	Sez.	Tipologia	Numero prestazioni	Importo richiesto	Importo liquidato	Importo riservato	Importo totale	Note	
		A) AREA RICOVERO								
		A1)	Ricovero o Day Hospital con intervento chirurgico		€	€	€	€		
		A2)	Parto cesareo naturale o aborto terapeutico		€	€	€	€		
		A3)	Neonati		€	€	€	€		
		A4)	Ricovero o Day Hospital senza intervento chirurgico		€	€	€	€		
		B) PRESTAZIONI AMBULATORIALI E DOMICILIARI								
		B1)	Accertamenti diagnostici e terapie di alta diagnostica		€	€	€	€		
		B2)	Visite specialistiche, diagnostica ordinaria, cure domiciliari ed ambulatoriali		€	€	€	€		
		B3)	Cure dentarie da infortunio		€	€	€	€		
		B4)	Cure dentarie e prevenzione odontoiatrica							
		B5)	Trattamenti fisioterapici riabilitativi da infortunio o malattia		€	€	€	€		
		B6)	Cure oncologiche		€	€	€	€		
B7)	Visite omeopatiche		€	€	€	€				
F) PREVENZIONE										
	Checkup		€	€	€	€				
Totale iscritti				€	€	€	€			

PERIODO DI RIFERIMENTO								
Dal [*] al [*]								
Sez.	Tipologia	Numero prestazioni	Importo richiesto	Importo liquidato	Importo riservato	Importo totale	Note	
DIRETTA	Familiari	A) AREA RICOVERO						
		A1)	Ricovero o Day Hospital con intervento chirurgico	€	€	€	€	
		A2)	Parto cesareo naturale o aborto terapeutico	€	€	€	€	
		A3)	Neonati	€	€	€	€	
		A4)	Ricovero o Day Hospital senza intervento chirurgico	€	€	€	€	
		B) PRESTAZIONI AMBULATORIALI E DOMICILIARI						
		B1)	Accertamenti diagnostici e terapie di alta diagnostica	€	€	€	€	
		B2)	Visite specialistiche, diagnostica ordinaria, cure domiciliari ed ambulatoriali	€	€	€	€	
		B3)	Cure dentarie da infortunio	€	€	€	€	
		B4)	Cure dentarie e prevenzione odontoiatrica					
		B5)	Trattamenti fisioterapici riabilitativi da infortunio o malattia	€	€	€	€	
		B6)	Cure oncologiche	€	€	€	€	
		B7)	Visite omeopatiche	€	€	€	€	
			Totale familiari	€	€	€	€	
	TOTALE (iscritti e familiari)	€	€	€	€			

PERIODO DI RIFERIMENTO									
Dal [*] al [*]									
Sez.	Tipologia	Numero prestazioni	Importo richiesto	Importo liquidato	Importo riservato	Importo totale	Note		
INDIRETTA	Iscritti	A) AREA RICOVERO							
		A1)	Ricovero o Day Hospital con intervento chirurgico	€	€	€	€		
		A2)	Parto cesareo naturale o aborto terapeutico	€	€	€	€		
		A3)	Neonati	€	€	€	€		
		A4)	Ricovero o Day Hospital senza intervento chirurgico	€	€	€	€		
		B) PRESTAZIONI AMBULATORIALI E DOMICILIARI							
		B1)	Accertamenti diagnostici e terapie di alta diagnostica	€	€	€	€		
		B2)	Visite specialistiche, diagnostica ordinaria, cure domiciliari ed ambulatoriali	€	€	€	€		
		B3)	Cure dentarie da infortunio	€	€	€	€		
		B4)	Cure dentarie e prevenzione odontoiatrica						
		B5)	Trattamenti fisioterapici riabilitativi da infortunio o malattia	€	€	€	€		
		B6)	Cure oncologiche	€	€	€	€		
		B7)	Visite omeopatiche	€	€	€	€		
		C) ALTRE SPESE MEDICHE							
		C1)	Spese per lenti	€	€	€	€		
		C2)	Spese per protesi anatomiche, apparecchi acustici	€	€	€	€		
		C3)	Rimborso ticket SSN	€	€	€	€		
		D) INDENNITÀ SOSTITUTIVA							
			Indennità sostitutiva		€	€	€	€	
			Totale iscritti		€	€	€	€	

PERIODO DI RIFERIMENTO									
Dal [*] al [*]									
Sez.	Tipologia	Numero prestazioni	Importo richiesto	Importo liquidato	Importo riservato	Importo totale	Note		
INDIRETTA	Familiari	A) AREA RICOVERO							
		A1)	Ricovero o Day Hospital con intervento chirurgico	€	€	€	€		
		A2)	Parto cesareo naturale o aborto terapeutico	€	€	€	€		
		A3)	Neonati	€	€	€	€		
		A4)	Ricovero o Day Hospital senza intervento chirurgico	€	€	€	€		
		B) PRESTAZIONI AMBULATORIALI E DOMICILIARI							
		B1)	Accertamenti diagnostici e terapie di alta diagnostica	€	€	€	€		
		B2)	Visite specialistiche, diagnostica ordinaria, cure domiciliari ed ambulatoriali	€	€	€	€		
		B3)	Cure dentarie da infortunio	€	€	€	€		
		B4)	Cure dentarie e prevenzione odontoiatrica						
		B5)	Trattamenti fisioterapici riabilitativi da infortunio o malattia	€	€	€	€		
		B6)	Cure oncologiche	€	€	€	€		
		B7)	Visite omeopatiche	€	€	€	€		
		C) ALTRE SPESE MEDICHE							
		C1)	Spese per lenti	€	€	€	€		
		C2)	Spese per protesi anatomiche, apparecchi acustici	€	€	€	€		
		C3)	Rimborso ticket SSN	€	€	€	€		
		D) INDENNITÀ SOSTITUTIVA							
			Indennità sostitutiva		€	€	€	€	
			Totale familiari		€	€	€	€	
			TOTALE (iscritti e familiari)		€	€	€	€	